

N. R.G. [REDACTED]



**Tribunale Ordinario di Rimini**

Il giudice delegato dott.ssa Maria Carla Corvetta,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede,

prese in esame le domande inserite nel progetto di stato passivo predisposto dal Curatore e depositato in questa Cancelleria, stabilisce quanto segue:

- Cron. 00064, creditore [REDACTED] s.p.a. domicilio c/o Avv. [REDACTED] - [REDACTED]

Escluso per euro 330.931,26 per la nullità/invalidità/inefficacia del contratto di finanziamento e/o dell'operazione contrattuale complessivamente congegnata, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 1418 c.c. con riferimento agli artt. 1343 e/o 1344 e/o 1345 ovvero ex art. 1322 c.c., per violazione di norme imperative di legge quali le disposizioni normative che disciplinano l'attività bancaria nonché gli artt. 316 ter c.p., 322, 323, 325 e 329 D.lgs. 14/2019.

Nel caso specifico il finanziamento è stato erogato solo ed esclusivamente in ragione della garanzia prestata dal Fondo di garanzia pubblico ex l. 662/1996 che poi, in spregio alla normativa, ha garantito quasi il 100% del finanziamento effettivamente erogato invece del previsto 90%; il merito creditizio è stato valutato da un soggetto non intermediario bancario che aveva interesse patrimoniale autonomo e diretto alla conclusione positiva dell'operazione tanto da aver incassato ingenti commissioni. Il soggetto finanziatore è una società lussemburghese che ha ceduto il credito maturato verso la [REDACTED] S.r.l., prima dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento della prima rata, attraverso una operazione di cartolarizzazione. Il monitoraggio della posizione creditoria non è stato svolto, tanto meno da un soggetto bancario.

Si esclude la possibilità di dare ingresso all'intervento di garanzia da parte del Fondo pubblico. Con riserva agire nei confronti del soggetto finanziatore per il maggior credito risarcitorio a titolo di responsabilità per concessione abusiva di credito.

In ogni caso, Il credito vantato da [REDACTED] deve essere escluso in quanto deriva da una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di finanziamento. La [REDACTED] ha concesso (o mantenuto) credito in favore della società istante in una fase di manifesto dissesto, in violazione dell'art. 323i del Codice della Crisi e dei doveri di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. Tale condotta ha colposamente ritardato l'emersione della crisi, aggravando il dissesto e pregiudicando la garanzia patrimoniale generica dei creditori.

La violazione degli obblighi di protezione e di valutazione del merito creditizio ha generato un danno pari all'incremento del deficit patrimoniale subito dalla società nel periodo di "artificiosa sopravvivenza" garantito dal credito abusivo.

Considerato che il fatto generatore del danno (la concessione abusiva) è anteriore alla dichiarazione di apertura della liquidazione e che il controcredito risarcitorio, seppur accertato nel suo ammontare in via giudiziale, trae origine dal medesimo rapporto sinallagmatico o comunque da rapporti preesistenti, si ritiene che l'ammontare del danno cagionato [REDACTED] alla società sia, allo stato degli atti, capiente e superiore al credito richiesto dalla [REDACTED] stessa.

Il credito della [REDACTED] deve essere, quindi, escluso integralmente per intervenuta estinzione del debito dovuta alla compensazione con il credito risarcitorio vantato dalla procedura nei confronti dell'[REDACTED].

Il Giudice Delegato forma lo stato passivo delle domande finora esaminate in conformità a quanto risulta dal verbale che precede, lo dichiara esecutivo e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che lo stesso integra lo stato passivo già dichiarato esecutivo.

Si comunichi.

Rimini, 01/04/2026

Il giudice delegato

Dott.ssa Maria Carla Corvetta